



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Organo di Revisione Economico-Finanziaria  
Collegio dei Revisori**



**Verbale nr. 2 del 01.09.2021**

**OGGETTO: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) per ottenimento finanziamento ministeriale**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

nelle persone di:

Roberto	Rinaldini	Presidente	Presente in audioconferenza
Umberto	Melecchi	Componente	Assente giustificato
Maria Luisa	Sassi	Componente	Presente in audioconferenza

Visti:

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale dalla quale si evince la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio;
- i tabulati riportanti i capitoli movimentati;
- la documentazione richiesta;
- gli approfondimenti effettuati in merito alla sussistenza dei requisiti di urgenza previsti dal citato art. 175;
- la deliberazione consiliare n. 27 del 25.03.2021 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2021 – 2023";
- la deliberazione consiliare n. 28 del 25.03.2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 13.04.2021 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione e assegnazione risorse per il triennio 2021/2023. Approvazione";
- il prospetto riportato in allegato alla proposta di deliberazione in esame contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizio 2021, del quale si riportano le risultanze finali:

**ANNO 2021**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€. 130.000,00	
	CA	€. 130.000,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€. 130.000,00
	CA		€. 130.000,00
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€. 130.000,00	€. 130.000,00
	<b>CA</b>	€. 130.000,00	€. 130.000,00

Considerato che

- dall'analisi della proposta di deliberazione l'atto di variazione è assunto, stante l'urgenza, dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e che lo stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- viene variato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- applicando le variazioni in esame al Bilancio di previsione 2021-2023 si assicura l'equilibrio generale ed il pareggio di bilancio;
- le variazioni non alterano l'equilibrio di bilancio e sono conformi al dettato legislativo;
- sussistono le motivazioni di urgenza;
- sulla base dei chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella pubblicazione "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" il parere dell'organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della Giunta Comunale per motivi d'urgenza;

**tenuto conto**

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

il Collegio esprime parere

**FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di variazione di bilancio relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dal Testo Unico Enti Locali;
- congruità, coerenza, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi.

Come sopra accennato, l'art. 175, comma 4, del TUEL prevede che le variazioni di bilancio di competenza dell'organo consiliare possano essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza; con altre parole, il Legislatore, a causa dell'insorta urgenza, sacrifica una parte della potestà del Consiglio Comunale a favore della Giunta Comunale.

Tale modalità costituisce una deroga eccezionale all'iter ordinario; altrimenti ragionando si esautorerebbe il Consiglio Comunale di una sua competenza, così come individuata dall'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL.

L'organo di revisione è chiamato a verificare che l'urgenza sussista e sia adeguatamente esplicitata; l'organo di revisione è altresì chiamato a ricordare l'importanza che l'urgenza sussista e sia adeguatamente esplicitata e ribadita per ogni variazione coinvolta, al fine di evitare che l'urgenza perda nel tempo la centralità nelle variazioni che l'organo esecutivo adotta in sostituzione dell'organo consiliare.


In tale ottica la dottrina ha modificato l'interpretazione sulla tempistica del parere da parte dell'organo di revisione sulle variazioni di bilancio ex dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della Giunta Comunale e non già sulla proposta di ratifica da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il parere dell'organo di revisione, sebbene obbligatorio, non è vincolante né per l'organo esecutivo né per l'organo consiliare, anche se in presenza di pareri negativi del revisore è sostanzialmente necessario che l'organo deliberante motivi le ragioni che ne determinano comunque l'adozione e i diversi punti di vista rispetto al revisore.

Reggio Emilia, 1 settembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente Dott. Roberto Rinaldini



Il Revisore Dott. Umberto Melecchi

assente giustificato

Il Revisore Dott.ssa Maria Luisa Sassi

